


ALLEGATO come parte integrante alle deli-  
berazione n. **785** del **29 OTT 2013**  
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Don. Walter Gariani)  



ALLEGATO 1

*Regione Abruzzo - Giunta Regionale*  
*Assessorato Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive*

## DISCIPLINARE

Patto di stabilità regionale “verticale”  
per l’annualità 2013

“CRITERI DI VIRTUOSITA’ E MODALITA’ OPERATIVE”  
(Articolo 1, commi da 138 a 140, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220)



## Riferimenti Normativi

- ✓ Legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di stabilità 2011), articolo 1, commi da 138 a 140;
- ✓ Circolare n. 5 del 7 Febbraio 2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento RGS;
- ✓ Legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2, articolo 62;

## Articolo 1 - Ambito di Applicazione

Il presente Disciplinare, in attuazione delle disposizioni di cui alla Legge 13 dicembre 2010 n. 220 articolo 1, commi da 138 a 140, stabilisce le modalità operative e la definizione dei criteri per l'attuazione del "Patto di Stabilità regionalizzato di tipo verticale" (Patto verticale).

## Articolo 2 - Enti Destinatari

Sono destinatari delle disposizioni del presente atto i Comuni e le Province della Regione Abruzzo assoggettati, secondo la vigente disciplina in materia, alle regole del Patto di stabilità interno per l'anno 2013.

## Articolo 3 - Condizioni di ammissibilità ai benefici del Patto verticale


Saranno ammessi a partecipare alle procedure di attribuzione dei maggiori spazi finanziari in attuazione del Patto verticale i soggetti di cui all'articolo 2 che hanno rispettato il Patto di Stabilità interno 2012 e per i quali non sussistono le seguenti cause di esclusione:

- a) trasmissione della richiesta di attribuzione degli spazi finanziari oltre il termine perentorio e/o in difformità ai contenuti e alle modalità di trasmissione stabiliti al successivo articolo 4;

Il requisito del rispetto del Patto di Stabilità 2012 non opera nei confronti degli enti locali assoggettati per la prima volta nell'annualità 2013 alle regole del Patto di stabilità interno.

## Articolo 4 - Contenuto, modalità e tempi di trasmissione delle richieste di attribuzione degli spazi finanziari per l'attuazione del Patto verticale.

I soggetti di cui all'articolo 2 che intendono avvalersi dei benefici del Patto verticale possono inoltrare alla Regione Abruzzo apposita istanza, entro e non oltre il termine perentorio **del 18 ottobre 2013, sottoscritta dal Sindaco / Presidente della Provincia o suo**



**delegato formalmente incaricato, dal Responsabile dei Servizi Finanziari e dal Revisore o dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti,** conforme ai contenuti e alle modalità di trasmissione specificati nel **modello allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.** Al modello citato dovrà essere allegata, per costituirne parte integrante e sostanziale, la documentazione esplicitamente individuata nel successivo articolo 8.

#### **Articolo 5 - Criteri di riparto e modalità di determinazione degli spazi finanziari**

La ripartizione degli spazi finanziari in favore degli enti locali che inoltrino l'istanza di cui all'articolo 4, è disposta dalla Regione Abruzzo con proprio atto deliberativo sulla base dei seguenti parametri e pesi:

##### **Parametro aggiuntivo e di precedenza:**

**Quota prioritaria,** approvata dal Consiglio delle Autonomie Locali con delibera 9 ottobre 2013, n. 16/2013, da ripartire a favore degli enti locali esclusi dalla ripartizione di cui alla DGR 488/2013 nel limite del minor valore tra gli importi indicati nella predetta delibera del CAL n. 16/2013 e l'importo inerente gli spazi finanziari richiesti dagli enti stessi per il patto di stabilità verticale ordinario.

**La quota di spazi finanziari ceduta dalla Regione eccedente le assegnazioni di spazi mediante applicazione del "Parametro aggiuntivo e di precedenza" è ripartita secondo le disposizioni inerenti i parametri di seguito riportati.**

**Parametro A:** Quota prioritaria, di cui alle disposizioni dell'articolo 62, comma 1, della L.R. 2/2013, **con peso pari al 10%,** da ripartire secondo il **criterio relativo alle spese sostenute dai Comuni e Province che hanno acquisito il personale delle Comunità Montane ai sensi della legge 27 giugno 2008, n. 10.**

**Parametro B:** Quota ordinaria, **con peso pari al 90%,** da ripartire nei seguenti sub-parametri:

- **Parametro B.1:** criterio relativo ai residui passivi delle spese in conto capitale, determinato con riferimento ai "Residui passivi Titolo II" risultanti a consuntivo 2012, con riferimento esclusivo ai residui provenienti dagli anni 2008/2012, **con peso pari al 70%;**
- **Parametro B.2:** criterio relativo alle spese inderogabili, determinate con riferimento all'importo della quota capitale delle rate di rimborso mutui e prestiti corrisposti nell'esercizio finanziario 2012 e risultanti dal relativo rendiconto, limitatamente alla quota a carico dell'ente, con peso pari al 10%;
- **Parametro B.3:** criterio relativo alle spese che incidono positivamente sul sistema economico regionale, determinate dalle spese sostenute nel corso dell'esercizio finanziario 2012, per il cofinanziamento di progetti regionali e comunitari, con peso pari al 10%.



La concreta applicazione dei criteri di riparto ai fini del calcolo della quota di spazi finanziari da attribuire e la declaratoria dei parametri, formano oggetto delle disposizioni di cui all'articolo 8 del presente disciplinare.

*In coerenza con la ratio della normativa richiamata, l'ammontare degli spazi finanziari attribuibili agli enti locali non può superare, in ogni caso, l'importo, di cui i medesimi necessitano, comunicato nel modello di cui all'articolo 4, fermo restando l'entità massima degli spazi finanziari da concedere stabilita dalla Giunta Regionale.*

#### **Articolo 6 - Adempimenti della Regione.**

La Regione Abruzzo si riserva la facoltà di attuare, con proprio atto deliberativo, il Patto verticale, disponendo l'entità massima degli importi di spazi finanziari attribuibili ai soggetti di cui all'articolo 2 che ne facciano richiesta nelle modalità e con la tempistica stabilite nel presente Disciplinare. Contestualmente delibera la ripartizione di tali importi in applicazione dei parametri e criteri ivi stabiliti. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi da 138 a 140 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, l'attuazione del Patto verticale comporta per la Regione, un sacrificio, per il medesimo importo degli spazi finanziari concessi, dell'obiettivo programmatico del proprio Patto di stabilità interno in termini di cassa o di competenza.


Entro il termine perentorio del 31 ottobre 2013 stabilito dall'articolo 1, comma 140, della richiamata legge 220/2010, la Regione Abruzzo, comunica al Ministero dell'Economia e delle Finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica secondo le modalità riportate nel punto F.2 della circolare MEF n. 5 del 7 febbraio 2013. Provvede, entro lo stesso termine, alla trasmissione della deliberazione di attuazione del Patto verticale agli enti locali beneficiari, all'ANCI e all'UPI.

#### **Articolo 7 - Adempimenti degli enti locali.**

Gli enti locali che intendono ricorrere all'applicazione del Patto verticale dovranno comunicare alla Regione Abruzzo, all'ANCI e all'UPI, l'entità dei pagamenti in conto residui passivi di parte capitale di cui necessitano nel corso dell'anno per il soddisfacimento delle relative obbligazioni in favore dei creditori, secondo le modalità e la tempistica stabilita dal precedente articolo 4.

#### **Articolo 8 - Modalità di calcolo della rimodulazione degli obiettivi e declaratoria parametri**

**1. La ripartizione della quota prioritaria di cui al "Parametro A" dell'art 5, è determinata mediante applicazione della seguente formula:**



**Spese singolo ente per personale ex CM**

**Spesa totale per personale ex CM**

Le “Spese del singolo ente per personale ex CM” sono costituite dalle spese sostenute per il personale assunto a tempo indeterminato, transitato nei ruoli dell’Ente e proveniente dalle Comunità Montane (CM), da indicare nel modello di comunicazione di cui all’art 4, come risultanti dal libro paga dell’ente o da altro tipo di documentazione ufficiale in cui le stesse risultino espressamente specificate, determinate per l’anno 2012 in riferimento tassativo alle seguenti voci:

- a) retribuzione tabellare,
- b) retribuzione accessoria finanziata con le **risorse stabili** del fondo per la contrattazione decentrata;
- c) oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’Ente;
- d) irap.

La “Spesa totale per personale ex CM” è costituita dalla somma delle “Spese singolo ente per personale ex CM”.

**2. La ripartizione della quota ordinaria di cui al “Parametro B.1” è determinata mediante applicazione della seguente formula:**

**Residui passivi Titolo II provenienza anni 2008-2012**

**Residui passivi totali Titolo II provenienza anni 2008-2012**


I residui passivi del Titolo II della spesa considerati al numeratore, il cui ammontare deve essere esplicitamente dichiarato nel modello di comunicazione di cui all’articolo 4, devono essere costituiti dagli importi risultanti dal consuntivo dell’esercizio 2012 degli enti locali relativo ai residui passivi della spesa del Titolo II, esclusivamente riferiti ai soli interventi codificati da 01 a 07, provenienti dagli esercizi finanziari 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 così come riassunti, per annualità, in apposito elenco, da allegare al modello di cui all’articolo 4. Gli importi dei residui così determinati dovranno trovare riscontro con quelli riaccertati di cui all’elenco dei residui attivi e passivi, distinti per anno di provenienza, che costituisce allegato al rendiconto degli enti locali ai sensi dell’art 227, comma 5, lettera c, del D.Lgs 267/2000.

La voce considerata al denominatore della formula è determinata dalla sommatoria dei residui sopra esplicitati e comunicati dai singoli enti.

**3. La ripartizione della quota ordinaria di cui al “Parametro B.2” dell’art. 5, è determinata mediante applicazione della seguente formula:**

**Pagamenti per rimborso q.ta capitale 2012 rate di debito a carico enti**

**Totale Pagamenti per rimborso q.ta capitale 2012 rate di debito a carico enti**



**La ripartizione è subordinata alla condizione, attestata da parte dell'ente locale di avvenuta riduzione dell'indebitamento residuo a carico dell'ente al termine dell'esercizio 2012 per una quota pari ad almeno il 3% dell'indebitamento dell'ente medesimo risultante al termine dell'esercizio finanziario 2011.**

Per indebitamento a carico dell'ente si intende il debito residuo per mutui e prestiti ad esclusivo carico dell'ente locale, al netto di quello relativo ai mutui o alle quote di mutui e prestiti a carico dello Stato e/o della Regione.

I pagamenti della quota capitale delle rate di rimborso mutui e prestiti, corrisposta nel corso del 2012, il cui ammontare deve essere esplicitato nel modello di comunicazione di cui all'articolo 4, è costituito dai mandati di pagamento relativi alla quota capitale delle rate dell'anno 2012 dei mutui e prestiti non assistiti da contribuzione dello Stato, della Regione Abruzzo o di altri Enti delle amministrazioni pubbliche, risultanti dal consuntivo dell'esercizio 2012 degli enti locali. *I dati sopra rappresentati dovranno coincidere con quanto verrà indicato nelle apposite sezioni del modello di "certificato del rendiconto al bilancio 2012" degli enti locali.*

La voce considerata al denominatore della formula è costituita dalla somma dei pagamenti della quota capitale a carico dell'ente, dichiarati dai singoli enti che partecipano alla ripartizione di cui al Parametro B.2.


- 4. La ripartizione della quota ordinaria di cui al "Parametro B.3" dell'art. 5, è determinata mediante applicazione della seguente formula:**

$$\frac{\text{Pagamenti c/comp. 2012 per cofinanz.to progetti Reg.li e Comunitari}}{\text{Totale pagamenti c/comp. 2012 per cofinanz.to progetti Reg.li e Comunitari}}$$

I pagamenti indicati a numeratore della formula di cui sopra, il cui ammontare deve essere esplicitamente dichiarato nel modello di comunicazione di cui all'art 4, è pari ai mandati in c/competenza, emessi nel corso dell'anno 2012 e relativi alle spese correnti e di investimento sostenute per il cofinanziamento di progetti regionali e comunitari. La determinazione degli importi tiene conto della sola quota riferita alla spesa per cofinanziamento dell'esercizio e non alla spesa afferente l'intero progetto.

La voce considerata al denominatore della formula è costituita dalla somma dei pagamenti in c/competenza, emessi nel corso dell'anno 2012 e relativi alle spese correnti e di investimento sostenute per il cofinanziamento di progetti regionali e comunitari, dichiarati dai singoli enti che partecipano alla ripartizione di cui al Parametro B.3.

- 5. E' esclusa, in ogni caso, l'assegnazione di spazi finanziari oltre l'importo richiesto dagli enti relativo agli spazi finanziari necessari per il soddisfacimento dei pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori esplicitamente comunicati nel modello di istanza cui all'articolo 4, *fermo restando l'entità massima degli spazi finanziari concedibili stabilita dalla Giunta Regionale.***



A tal fine, si procederà alla determinazione delle rettifiche rispetto all'importo complessivo della ripartizione degli spazi finanziari operata.

#### **Articolo 9 - Criteri di distribuzione delle quote non assegnate.**

Qualora dalle comunicazioni rese ai sensi dell'art 4 non dovesse risultare dichiarata alcuna spesa riferita rispettivamente ai "Parametri A, B.2, B.3 ," la relativa quota di spazi finanziari non assegnata in via diretta costituirà incremento della quota ordinaria attribuita relativa al "**Parametro B.1**".

Le quote rettifiche ai sensi del punto 5 dell'articolo 8 sono ripartite sulla base del Parametro B.1, escludendo dalla formula i dati relativi agli enti per i quali è stato necessario operare le rettifiche.

Eventuali quote residue risultanti dall'attribuzione di spazi finanziari in forma differenziata ai sensi dell'articolo 2 del presente Disciplinare saranno ripartite mediante incremento della quota ordinaria attribuita ex " Parametro B.1.

